

# **COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**

**Provincia di Treviso**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 18/04/2013**

## **TITOLO I – PRINCIPI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per l'acquisizione di lavori, di beni e di servizi in economia, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nonché della restante normativa di riferimento ed è finalizzato ad accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi gestionali.

### **Art. 2 - Definizioni e limiti di importo**

1. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai fini del presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali forme di opzione o rinnovo del contratto<sup>1</sup>.
3. Le soglie di importo massimo per le quali è ammissibile il ricorso alle procedure in economia sono quelle previste dalla normativa vigente<sup>2</sup>. Tali importi sono automaticamente adeguati nel presente regolamento dalle relative disposizioni di modifica.
4. Le ulteriori soglie stabilite dal presente regolamento, che costituiscono limiti interni, come pure l'elencazione delle acquisizioni di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6, sono modificabili con provvedimento dell'organo esecutivo per mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione.
5. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui ai commi precedenti o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

1 Art. 29 Codice

2 Art. 125, comma 9 Codice

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta,
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le prestazioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, sono effettuate dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, già nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

## **TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

### **Art. 4 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia sino all'importo di euro 200.000 i seguenti lavori :

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
  - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza, specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisi o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
- d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 224 del Regolamento;
- e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.

2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, sino all'importo di euro 200.000, i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

4. I lavori sopra indicati possono essere eseguiti in amministrazione diretta esclusivamente sino all'importo di euro 50.000.

#### **Art. 5 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 193.000 euro, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) acquisto di mobili, arredi, suppellettili e attrezzi, nonché attrezzature per gli uffici e servizi comunali. Rientrano nei beni di cui sopra, a titolo esemplificativo:

- mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);

- mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) libri di testo scolastici acquistati nell'interesse delle famiglie e degli studenti della scuola dell'obbligo;

d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

- f) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale e attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
- r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717/1949;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) acquisti funerari con oneri a carico del Comune;
- w) forniture da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- x) forniture di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori alla prestazione di servizi previsti nel presente regolamento.

### **Art. 6 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, e per importi inferiori a 193.000 euro, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti per gli uffici e servizi comunali;
- b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

- e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- i) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;
- j) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- k) servizi di pulizia degli edifici, di aree e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II A, categoria 14 del Codice, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206 nonché servizi di pulizia di biancheria e vestiario;
- l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;
- p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile (progetto giovani), servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- u) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;
- v) servizi ambientali;
- w) servizi di noleggio di qualunque genere;
- x) servizi da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- y) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di

accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

z) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (così detto lavoro interinale);

aa) servizi di qualsiasi genere per la protezione civile comunale;

bb) servizi di analisi e prove di laboratorio in genere;

cc) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo precedente;

dd) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

ee) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

ff) servizi legali;

gg) servizi tecnici di cui all'articolo 15 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

hh) servizi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;

ii) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO III - I SOGGETTI**

#### **Art. 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia**

1. L'Amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell'ente.

### **TITOLO IV – MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

#### **Art. 8 - Interventi in amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento opera con il personale dipendente, ovvero con personale straordinario comunque a disposizione dell'ente.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

#### **Art. 9 - Affidamento diretto**

1. Per le acquisizioni di importo stimato inferiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di trattativa diretta.

2. In caso di affidamento diretto, il Responsabile del Servizio attesta, in sede di provvedimento di affidamento, che il prezzo negoziato è congruo ed è vantaggioso per l'Amministrazione.

3. Nell'attività di verifica della congruità può avvalersi di listini o prezzari pubblici ovvero di prezzi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP Spa vigenti.

4. Resta impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento:

a) di procedere all'affidamento diretto previa verifica della convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;

b) di procedere all'affidamento con la procedura negoziata di cui al successivo articolo, in caso di acquisizioni di particolare complessità o elevata componente tecnologica e in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato con la determinazione a contrattare.

#### **Art. 10 – Affidamento con procedura negoziata**

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo, il responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.

2. L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata, nel rispetto del principio di rotazione, con una o più delle seguenti modalità:

a) indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;

b) indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;

c) utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del DPR n. 207/2010 (nel seguito semplicemente Regolamento di esecuzione), nel rispetto del principio di rotazione;

d) consultazione informale di soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.

3. Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- b) quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore di servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento,
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 11 – Criteri di scelta dell'affidatario**

1. La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
- b) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti di progetto e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse ritenuta anormalmente bassa, la valutazione dell'anomalia verrà effettuata ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 12 - Atti e documenti della procedura**

1. L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare, da obblighi di comunicazione nè dall'obbligo di post informazione di cui all'art. 331 terzo comma del Regolamento di esecuzione. Con il provvedimento di affidamento si deve dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo regolano e devono essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si intende stipulare.

2. La procedura negoziata è preceduta da determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo di legge:

- a) l'approvazione del progetto e relativi allegati o del solo preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
- b) l'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del Regolamento di esecuzione in caso di servizi e forniture e nel rispetto dell'art.173 nel caso di affidamento di lavori;
- c) il Codice Identificativo di Gara<sup>3</sup>, qualora necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici<sup>4</sup>, qualora necessario;
- e) le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP Spa<sup>5</sup>;
- f) la designazione del Responsabile del Procedimento qualora non coincida con il Responsabile del servizio.

3. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.

4. Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate dal Responsabile del Procedimento mentre, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice.

5. L'apertura delle offerte economiche è effettuata in seduta pubblica. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che è trasmesso al Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva.

6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito web comunale<sup>6</sup>.

7. In virtù di quanto previsto agli articoli 121 comma 1 e 125 comma 14 del Codice, alla procedura negoziata si applicano altresì le seguenti norme del Codice:

- a) art. 11 commi 5, 6, 7, 10, 10 bis;
- b) art. 13, ed in particolare il comma 2 lett. b);
- c) art. 68 secondo comma;
- d) art. 73 comma 4;
- e) art. 74 comma 3;
- f) art. 79 comma 5;

3 Art. 3, comma 1 deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006

4 Art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

5 Art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

6 Art. 173 comma 2 e art. 331 del Regolamento di esecuzione

### **Art. 13 – Requisiti degli affidatari di lavori, servizi e forniture**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice dei Contratti. Nel caso di procedura negoziata, il soggetto invitato alla gara può concorrere in associazione anche con un soggetto non invitato<sup>7</sup>.

2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 (Requisiti di ordine generale), 39 (Requisiti di idoneità professionale), 40 (Qualificazione per eseguire i lavori), 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi), 42 (Capacità tecnico professionale dei fornitori e prestatori di servizi) e 90, comma 7 del Codice, è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7 Codice art. 37 comma 12

8 Vedi determinine Autorità 4-2007 e 5-2010.

### **Art. 14 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento**

1. Per interventi di manutenzione di pronto intervento che per loro natura non sono predeterminabili per quantità e momento di esecuzione, è facoltà dell'Amministrazione stipulare contratti a misura per una durata ed un importo massimo predefiniti. L'importo del contratto è determinato tenuto conto delle voci di spesa storica più usuali o ricorrenti, per un periodo pari alla durata dell'atto da stipulare. L'importo così stabilito determina la soglia del contratto ai fini del rispetto delle procedure previste dal presente regolamento per la scelta dell'affidatario.

2. Il contratto è stipulato esclusivamente a misura sulla base di un elenco prezzi predefinito, per un periodo temporale predeterminato, comunque non superiore a due anni, ed entro il limite di spesa di € 5.000.

3. Stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA**

### **Art. 15 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici<sup>8</sup>**

1. I servizi tecnici sono così individuati:

a. Servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti:

- la redazione del progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla

progettazione;

- la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
- le analisi di laboratorio, le prove di carico,
- il collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi funzionali necessari ai lavori;

b. Servizi tecnici di supporto ai compiti del responsabile unico del procedimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture,

c. Attività di verifica del progetto previste alla Parte II Tit. II capo II del Regolamento di esecuzione;

d. Altri servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12 del Codice dei Contratti ed in particolare:

- servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a),
- collaudi statici e specialistici,
- visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti,
- pratiche antincendio, acustiche, antisismiche,
- perizie di stima,
- indagini ed accertamenti,
- indagini geognostiche,
- supporto agli atti di pianificazione comunque denominati,
- servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale,
- progettazione delle forniture e servizi,
- servizio di direttore dell'esecuzione del contratto,
- verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura o servizi.

2. L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo è subordinato alla previa verifica delle condizioni che permettono il ricorso a soggetti esterni all'ente<sup>9</sup>.

3. Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:

- per i servizi di ingegneria ed architettura indicati alla lettera a) sino all'importo di 100.000 euro;
- per i servizi indicati alle lettere b), c) e d) sino all'importo di 193.000 euro.

4. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore ad euro 40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo<sup>10</sup>.

5. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a) di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a euro 100.000, sono affidati secondo quanto previsto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione.

6. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 193.000, sono affidati con le modalità previste agli articoli 10, 11 e 12.

7. Fatte salve motivate esigenze tecniche o connesse al risultato dell'attività amministrativa, ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico qualora:

a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a euro 100.000;

b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;

c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

8. Nel caso di affidamenti di progettazione di cui al comma 1 lett. a) i progettisti devono essere muniti della polizza prevista dall'art. 111 del Codice e dall'art. 269 del Regolamento di esecuzione.

9. L'affidatario dei servizi previsti dal comma 1 lett. c), del presente articolo deve presentare la propria polizza professionale generale, integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di esecuzione.

10. Per tutti gli altri servizi le garanzie sono prestate secondo quanto indicato al successivo articolo 16.

#### **Art. 16 – Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti di cui all'art. 9 sono esonerati dalla presentazione della cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del Codice.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000.

3. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

4. Resta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni ovvero delle polizze, anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell'acquisizione e il tipo di procedura di affidamento le renda opportune.

#### **Art. 17 – Adeguamento prezzi**

1. Per le acquisizioni eseguite in economia non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile salvo il caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Art. 133, comma 4 e art. 115 del Codice

#### **Art. 18 – Stipulazione del contratto**

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino all'importo di 40.000 euro, il Responsabile del servizio comunica alla ditta l'avvenuta aggiudicazione, il corrispettivo, le modalità di esecuzione e pagamento e l'imputazione della spesa. Il contratto si intende stipulato, secondo l'uso del commercio, ad avvenuta ricezione da parte della ditta della comunicazione di cui sopra, fatta salva ogni altra forma prevista per legge.

2. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 193.000 euro, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto d'appalto redatto con la forma della scrittura privata<sup>12</sup>.

3. L'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 193.000 e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 40.000 euro, si perfeziona con la stipulazione del contratto d'appalto redatto per atto pubblico amministrativo.

<sup>12</sup> Art. 334, comma 2 del Regolamento di esecuzione

<sup>13</sup> Art. 6 Regolamento di esecuzione

### **Art. 19 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

### **Art. 20 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori**

1. Per i lavori in economia di importo superiore a 40.000 euro, il Responsabile del procedimento, o se nominato, il direttore dei lavori, provvede all'annotazione dei lavori nel libretto delle misure, all'emissione degli eventuali stati di avanzamento, all'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell'appalto nonché alla redazione ed emissione del certificato di regolare esecuzione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento stesso.

2. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 euro, l'attestazione di regolare esecuzione e liquidazione del corrispettivo può avvenire mediante apposizione sulle fatture di spesa della dicitura di avvenuto ricevimento della prestazione e della regolarità della stessa conformemente alle condizioni pattuite.

3. La liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva<sup>13</sup>.

4. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo. Si applica l' art. 143 del Regolamento.

5. Qualora nel periodo temporale di vigenza del contratto la somma impegnata dovesse rivelarsi insufficiente è facoltà del Responsabile del procedimento proporre una perizia suppletiva per maggiori spese ai sensi dell'art. 177 del Regolamento.

### **Art. 21 - Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei servizi e forniture**

1. Per i servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 euro, l'attestazione di regolare esecuzione e liquidazione del corrispettivo avviene mediante determinazione da parte del responsabile del servizio.

2. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l'attestazione di regolare esecuzione e liquidazione del corrispettivo può avvenire mediante apposizione sulle fatture di spesa della dicitura di avvenuto ricevimento della prestazione e della regolarità della stessa conformemente alle condizioni pattuite.

3. La liquidazione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della fattura di spesa ed è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva<sup>14</sup> ovvero alla presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva<sup>15</sup>.

4. Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo.

<sup>14</sup> Art. 6 Regolamento di esecuzione

<sup>15</sup> Art. 4 comma 14bis del DL n 70/2011.

<sup>16</sup> 1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 – Mezzi di Tutela**

1. Sono applicabili ai contratti di cottimo i seguenti articoli del Codice dei Contratti:

- a) Art. 134. Recesso
- b) Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione;
- c) Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo;
- d) Art. 239. Transazione;
- e) Art. 240. Accordo bonario.

2. Trova in ogni caso applicazione l'art. 146 del Regolamento,<sup>16</sup> disposizione applicabile in via analogica anche per servizi e forniture. In tali casi i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione sono posti a carico dell'esecutore, anche avvalendosi sull'eventuale garanzia contrattuale o sulla rata a saldo.

### **Art. 23 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni statutarie.